

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
EUROOPA ÜHENDUSTE KOHUS
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE
EIROPAS KOPIENU TIESA



EUROPOS BENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMAS
EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA
IL-QORTI TAL-GUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS
SÚDNY DVOR EURÓPSKYCH SPOLOČENSTEV
SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 02/05

11 gennaio 2005

Sentenza della Corte di giustizia nella causa C- 26/03

*Stadt Halle e RPL Recyclingpark Lochau GmbH / Arbeitsgemeinschaft Thermische
Restabfall-und Energieverwertungsanlage TREA Leuna*

L'ATTRIBUZIONE DI UN APPALTO PUBBLICO DI SERVIZI AD UN'IMPRESA A CAPITALE PARZIALMENTE PRIVATO, INDIPENDENTEMENTE DALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE, È SOGGETTA ALLE NORME COMUNITARIE IN MATERIA DI APPALTI

*Inoltre, l'obbligo degli Stati membri di garantire la possibilità di ricorsi efficaci e rapidi
contro le decisioni delle amministrazioni aggiudicatrici si estende anche alle decisioni
adottate al di fuori di una procedura formale e quindi alle decisioni preliminari delle
amministrazioni circa l'avvio o no di una procedura di affidamento di appalto pubblico
prevista dal diritto comunitario*

Senza far ricorso a procedure di evidenza pubblica la città di Halle (Sachsen-Anhalt) ha incaricato la RPL Lochau - società il cui capitale di maggioranza è indirettamente detenuto dalla città di Halle e per il resto da una società privata – di elaborare un progetto di costruzione di un impianto termico di smaltimento e valorizzazione dei propri rifiuti urbani residuali. Allo stesso tempo la detta amministrazione ha avviato, anche in tal caso al di fuori delle procedure di appalto, una trattativa con la RPL Lochau in vista della conclusione di un contratto per lo smaltimento dei detti rifiuti.

La TREA Leuna, società anch'essa interessata alla fornitura dei detti servizi, ha impugnato la decisione della città di Halle dinanzi all'amministrazione competente. Quest'ultima ha affermato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla città di Halle, il ricorso era ricevibile in quanto, anche in assenza di procedura di appalto, le decisioni dell'amministrazione aggiudicatrice dovevano poter essere impugate con un ricorso. Essa ha altresì considerato che, vista la partecipazione privata, non poteva parlarsi di "operazione interna" (in house providing), alla quale non si sarebbero applicate le norme comunitarie in materia di appalti pubblici.

L'Oberlandesgericht Naumburg, chiamato a decidere sull'appello proposto dalla città di Halle, ha sospeso il procedimento ed ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee varie questioni.

La Corte di giustizia statuisce che la tutela giurisdizionale, ossia l'obbligo imposto agli Stati membri dalle pertinenti norme comunitarie¹ di garantire la **possibilità di ricorsi efficaci e rapidi**, si estende anche alle **decisioni** adottate dalle amministrazioni aggiudicatrici **al di fuori di una formale procedura di affidamento di appalto pubblico** prevista dal diritto comunitario.

Non sono però impugnabili con ricorso i comportamenti che costituiscano un semplice studio di mercato preliminare o che abbiano carattere meramente preparatorio e si inseriscano nella fase di riflessione interna dell'amministrazione aggiudicatrice in vista dell'affidamento di un appalto pubblico.

Per contro, qualora la manifestazione della volontà dell'amministrazione aggiudicatrice abbia superato tale fase e sia **idonea a produrre effetti giuridici**, tale manifestazione può essere impugnata con un ricorso. Pertanto, qualora un'amministrazione aggiudicatrice decida di non avviare una procedura di affidamento per il fatto che l'appalto in questione a suo avviso non ricade sotto le pertinenti norme comunitarie², tale decisione costituisce in assoluto la prima decisione suscettibile di controllo giurisdizionale. È comunque **impugnabile** con un ricorso **l'avvio di concrete trattative** contrattuali con un interessato.

Inoltre, la Corte statuisce che, nell'ipotesi in cui un'amministrazione aggiudicatrice intenda concludere un **contratto a titolo oneroso** relativo a servizi rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 92/50 **con una società da essa giuridicamente distinta, nella quale detiene una partecipazione** insieme con una o più imprese private, la detta amministrazione deve, **indipendentemente dalla quota di partecipazione, applicare sempre le procedure di affidamento degli appalti pubblici** previste dalla direttiva. In caso contrario verrebbero pregiudicati l'obiettivo di una concorrenza libera e non falsata ed il principio della parità di trattamento, posto che un affidamento senza procedure di evidenza pubblica offrirebbe ad un'impresa privata presente nel capitale della società in questione un vantaggio rispetto ai suoi concorrenti.

¹ Direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU L 395, pag. 33), come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (GU L 209, pag. 1), a sua volta modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 1997, 97/52/CE (GU L 328, pag. 1).

² Come la direttiva 92/50, v. nota precedente.

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna
la Corte di giustizia*

Lingue disponibili: DE, EN, FR, IT

Il testo integrale della sentenza si trova sul sito Internet della Corte

<http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it>

Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.

Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa E. Cigna Angelidis

tel. (00352) 4303 2582 fax (00352) 4303 2674